



Comune di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

Provincia di Padova

Statuto Comunale

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 35 dell'11 luglio 2000 - esecutiva il 14 agosto 2000

Trasmesso al CO.RE.CO di Venezia il 14 luglio 2000 con il n. 8123 di protocollo

Pubblicato per 30 gg. all'albo pretorio del Comune di S. Giorgio delle Pertiche dal 17 agosto 2000

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 85 del 22 settembre 2000

Trasmesso al Ministero degli Interni il 28 agosto 2000 (n. 15900/BDA/1452/M5113)

Entrato in vigore il 17 settembre 2000

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.36 del 22 luglio 2002 – esecutiva il 17/08/2002

Pubblicato per 30 gg. all'albo pretorio del Comune di S. Giorgio delle Pertiche dal 07/08/2002 con il n. 720

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 94 del 20/09/2002

Trasmesso al Ministero degli Interni il 7/10/2002 (n. 15900/BBDA/1452m8089)

Entrato in vigore il 6 settembre 2002

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 10 giugno 2013 – esecutiva il 23/06/2013

Pubblicato per 30 gg. all'albo pretorio del Comune di S. Giorgio delle Pertiche dal 26/06/2013 con il n. 537

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 65 del 02/08/2013

Trasmesso al Ministero degli Interni il 04/09/2013 (PEC prot. n. 11926 del 04/09/2013)

Entrato in vigore il 27 luglio 2013

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 22 dicembre 2015 – esecutiva il 01/04/2016

Pubblicato per 30 gg. all'albo pretorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche dal 21/03/2016 con il n. 221

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 35 del 15/04/2016

Trasmesso al Ministero degli Interni il 24/05/2016 (PEC prot. n. 6495 del 30.05.2016)

Entrato in vigore il 22 aprile 2016

Indice

SEZIONE I - PRINCIPI E FUNZIONI	4
ARTICOLO 1 – PRINCIPI	4
ARTICOLO 2 – FUNZIONI	4
ARTICOLO 3 - TERRITORIO, SEDE COMUNALE , STEMMMA E GONFALONE.....	4
ARTICOLO 4 - ALBO PRETORIO.....	4
ARTICOLO 5 - PARI OPPORTUNITÀ.....	5
ARTICOLO 5 BIS - DIRITTO ALL'ACQUA	5
 SEZIONE II - ORGANI DEL COMUNE.....	5
ARTICOLO 6 - ORGANI POLITICI	5
ARTICOLO 7 - IL CONSIGLIO COMUNALE. COMPOSIZIONE E DURATA	5
ARTICOLO 8 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.....	5
ARTICOLO 8 BIS - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	6
ARTICOLO 8 TER - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	6
ARTICOLO 8 QUATER - DURATA IN CARICA DEL PRESIDENTE	7
ARTICOLO 9 - SESSIONI DEL CONSIGLIO.....	7
ARTICOLO 10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO	7
ARTICOLO 11 – LINEE PROGRAMMATICHE.....	7
ARTICOLO 12 – PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI	7
ARTICOLO 13 - ATTIVITÀ ISPETTIVA E COMMISSIONI DI INDAGINE	8
ARTICOLO 14 - IL SINDACO	8
ARTICOLO 15 - VICENDE DELLA CARICA DEL SINDACO	9
ARTICOLO 16 - ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO	9
ARTICOLO 17 – GIUNTA COMUNALE	9
ARTICOLO 18 - COMPETENZA DELLA GIUNTA	10
ARTICOLO 18 BIS - ASSESSORI EXTRACONSILIARI	10
ARTICOLO 19 – RESPONSABILITÀ	10
 SEZIONE III - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.....	10
ARTICOLO 20 - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	10
ARTICOLO 21 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	11
ARTICOLO 22 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI.....	11
ARTICOLO 23 - PARTECIPAZIONE POPOLARE	11
ARTICOLO 24 - REFERENDUM CONSULTIVO.....	11
ARTICOLO 25 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE.....	12
ARTICOLO 26 – INIZIATIVA DEI SINGOLI CITTADINI	12
ARTICOLO 27 - DIRITTI D'ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI	12
ARTICOLO 28 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO	12

ARTICOLO 29 - SERVIZIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO	13
ARTICOLO 30 - INTEGRAZIONE SOCIALE	13
SEZIONE IV - DIFENSORE CIVICO	13
ARTICOLO 31 - IL DIFENSORE CIVICO - ABROGATO	13
SEZIONE V - FINANZA E CONTABILITÀ.....	13
ARTICOLO 32 - FINANZA LOCALE.....	13
ARTICOLO 33 - PUBBLICIZZAZIONE DEI DATI DI BILANCIO	13
ARTICOLO 34 - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E DEI CONTRATTI.....	14
ARTICOLO 35 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO	14
ARTICOLO 36 - CONTROLLO DI GESTIONE.....	14
SEZIONE VI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	14
ARTICOLO 37 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	14
ARTICOLO 38 - SEGRETARIO COMUNALE	15
ARTICOLO 39 - VICE SEGRETARIO	15
ARTICOLO 40 - IL DIRETTORE GENERALE- ABROGATO.....	15
SEZIONE VII - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	15
ARTICOLO 41- CONFERENZA DEI SERVIZI	15
ARTICOLO 42 - CONCESSIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI.....	16
ARTICOLO 43 - PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ.....	16
ARTICOLO 44- FORME PARTICOLARI DI PUBBLICAZIONE	16
SEZIONE VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	16
ARTICOLO 45 - MODIFICHE ALLO STATUTO.....	16
ARTICOLO 46 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE	16

SEZIONE I - PRINCIPI E FUNZIONI

Articolo 1 – Principi

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche, nell'ambito della sua autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché dell'autonomia impositiva e finanziaria, è impegnato a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della comunità che rappresenta, e in particolare:

- a) superare gli squilibri sociali, garantire i diritti dei soggetti svantaggiati, riconoscere il ruolo sociale delle donne, sostenere le libere forme associative;
- b) incentivare i settori produttivi;
- c) tutelare e recuperare l'ambiente e il patrimonio storico/culturale;
- d) favorire la partecipazione, garantire la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi dell'ente.

Articolo 2 – Funzioni

1. Il Comune di San Giorgio delle Pertiche svolge funzioni amministrative proprie e funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione, nei limiti stabiliti nella Costituzione e secondo i principi della legge e del presente Statuto.
2. Per l'esercizio di funzioni proprie e delegate a livello locale ed in ambiti territoriali sovracomunali, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. E' impegnato, anche attraverso l'adesione ad organismi nazionali ed internazionali, alla costruzione della Federazione Europea nella democrazia e nella pace.
5. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 3 - Territorio, sede comunale, stemma e gonfalone

Il territorio comunale si estende per Km² 18. La circoscrizione del comune è costituita da San Giorgio delle Pertiche, capoluogo, e dalle frazioni Arsego e Cavino.

Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "San Giorgio delle Pertiche".

Il Comune ha, come, segno distintivo della propria personalità giuridica uno "stemma di color azzurro, con croce latina di legno, piantata sopra a un monte naturale, zeppata di due alla base, accompagnata in capo da una mitria d'argento accostata, ai lati, da due bisanti d'oro e ornamenti esterni da Comune".

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, il comune può esibire il gonfalone il cui uso è disciplinato da apposito regolamento. L'uso dello stemma è altresì disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 4 - Albo pretorio

La pubblicità legale degli atti comunali è disciplinata dalla legge.

Articolo 5 - Pari opportunità

Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 5 bis – Diritto all'acqua

1. Il Comune di San Giorgio delle Pertiche riconosce l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Garantisce che la proprietà e la gestione della rete e degli impianti di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche e inalienabili, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.
2. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse generale. Il Comune, in attuazione della Costituzione e in armonia con i principi comunitari, per promuovere nel proprio territorio la coesione sociale e la solidarietà, garantisce la protezione dell'ambiente e della salute ed assicurare l'accesso all'acqua per tutti i cittadini con pari dignità e in misura sufficiente, si impegna, nell'ambito delle competenze che gli sono riconosciute dalla legge, a far sì che la gestione del servizio idrico integrato sia effettuata da un soggetto a totale partecipazione pubblica, con esclusione di qualunque forma di profitto nella gestione, che si sostanzia nel reimpiego in via esclusiva in investimenti nel servizio di tutto l'eventuale utile aziendale maturato.

SEZIONE II - ORGANI DEL COMUNE

Articolo 6 - Organi politici

Sono organi politici del Comune: il consiglio, la giunta e il sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 7 - Il Consiglio comunale. Composizione e durata

1. Il Consiglio comunale è organo collegiale d'indirizzo e controllo politico amministrativo, eletto contestualmente all'elezione del Sindaco. La composizione, il numero dei consiglieri, nonché la durata in carica del Consiglio, l'elezione, le cause di ineleggibilità e la decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 8 - Funzionamento del consiglio

1. L'attività del Consiglio è disciplinata dal regolamento.

2. Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Presidente del Consiglio Comunale, o dal Sindaco in base a quanto stabilito dall'articolo 8 bis del presente statuto.
3. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri o il Sindaco, il Consiglio è convocato, in un termine non superiore a venti giorni, con all'ordine del giorno le questioni richieste, rientranti nelle competenze del Consiglio. I richiedenti allegano alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.
5. Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, la costituzione di commissioni speciali di indagine.
6. In tutti gli organismi di promanazione consiliare e in ogni altra attività del Consiglio è garantita la presenza delle minoranze, alle quali spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove istituite.

Articolo 8 bis – Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, dopo la convalida degli eletti, stabilisce se la presidenza del Consiglio Comunale sarà affidata al Sindaco oppure ad un Presidente eletto dall'assemblea consiliare.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la presidenza e tutte le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente o, se la presidenza spetta al Sindaco, dal Vice Sindaco; in caso di contemporanea assenza del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente, la presidenza e le relative funzioni sono assunte dal consigliere anziano, intendendo, per tale, il consigliere che nell'ultima tornata elettorale comunale ha ottenuto la maggior quota individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri comunali.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni attribuite allo stesso ed ai singoli consiglieri.
4. I compiti e poteri del Presidente sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
5. In sede di prima attuazione, nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto e delle relative modifiche, il Consiglio deciderà in ordine a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 8 ter – Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta da e tra i consiglieri eletti.
2. Ogni consigliere ha diritto ad esprimere il proprio voto per un solo candidato.
3. Se dopo la prima votazione nessun consigliere comunale ottiene la maggioranza assoluta dei voti si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è proclamato Presidente il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti o in caso di ulteriore parità, colui che ha ottenuto maggiori preferenze alle ultime consultazioni elettorali.
4. La Presidenza del Consiglio Comunale non è compatibile con ulteriori incarichi quali Vice Sindaco, Assessore, Capogruppo, Presidente di commissione consiliare.
5. Successivamente alla nomina del Presidente del Consiglio, si passa all'elezione del Vice Presidente con le stesse modalità di elezione del Presidente del Consiglio.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale assume le funzioni immediatamente dopo la sua elezione e l'elezione del Vice Presidente.

Articolo 8 quater – Durata in carica del Presidente

1. Il Presidente dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente può cessare dalla carica per dimissioni volontarie, nel qual caso si procede alla nomina del nuovo presidente del Consiglio nella stessa seduta in cui ne viene preso atto. Fino all'assunzione delle funzioni del nuovo presidente del Consiglio, le sedute sono presiedute dal Sindaco.
3. Su richiesta motivata di almeno metà dei consiglieri in carica, tramite mozione di sfiducia, può essere richiesta la revoca del Presidente, qualora tale incarico non sia ricoperto dal Sindaco, in caso di reiterati inadempimenti. La richiesta di revoca deve essere inviata all'interessato al quale vengono concessi quindici giorni per contro dedurre al Sindaco in forma scritta. Nei successivi trenta giorni si deve riunire il Consiglio per deliberare in merito. La proposta di revoca si intende approvata se riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, espressa con voto palese.
4. Le sedute consiliari in cui si discute delle dimissioni, revoca e sostituzione del Presidente sono presiedute dal Sindaco.
5. Quanto prescritto al presente articolo vale anche per la figura del Vice Presidente, qualora tale incarico non sia ricoperto dal Vice Sindaco.

Articolo 9 - Sessioni del consiglio

Le sessioni consiliari sono:

- a) ordinarie, per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo;
- b) straordinarie, in tutti gli altri casi;
- c) urgenti, quando la deliberazione è ritenuta indifferibile.

Articolo 10 - Competenze del consiglio

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Ha competenza limitatamente agli atti fondamentali stabiliti dalla legge. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento che prevede in particolare le modalità per la convocazione, per la validità delle sedute e per la presentazione e la discussione delle proposte.

Articolo 11 – Linee programmatiche

1. Entro 45 giorni dalla prima seduta del consiglio, il sindaco, acquisito il parere della giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
2. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all'approvazione del consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.

Articolo 12 – Partecipazione dei consiglieri

1. I consiglieri comunali percepiscono un gettone di presenza per il tempo effettivamente utilizzato per l'espletamento del mandato, fermo restando che l'ammontare mensile del compenso non può superare in nessun caso la percentuale di un terzo dell'indennità prevista per il sindaco.
2. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai gruppi consiliari è assicurata, per l'esercizio delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, spazi e supporti tecnici.

3. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del consiglio, la decadenza si determina per l'assenza a tre sedute consiliari consecutive o a 10 complessive, salvo che sia stata giustificata l'impossibilità a parteciparvi. Il sindaco, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi il consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.

Articolo 13 - Attività ispettiva e commissioni di indagine

1. I consiglieri possono presentare al sindaco e alla giunta interrogazioni e altre istanze, alle quali il sindaco o l'assessore competente sono tenuti a rispondere entro trenta giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento.
2. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine e conoscitive sull'attività della amministrazione o consulte per l'approfondimento di temi di particolare rilevanza sociale. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento.

Articolo 14 - Il sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Nell'esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, che costituisce il suo distintivo.
4. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione:
 - a) esercita le funzioni locali attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'esecuzione degli atti del Comune;
 - b) nomina il segretario comunale;
 - c) *(soppresso)*;
 - d) nomina i componenti della Giunta;
 - e) convoca e presiede la Giunta;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
 - g) è preposto alla riservatezza degli atti del Comune, dei quali può vietare l'esibizione, previa sua temporanea e motivata dichiarazione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;
 - h) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, di intesa con il prefetto, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - i) promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, presiede il collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;
 - l) Il Sindaco può nominare tra i consiglieri comunali, Consiglieri delegati affidando loro determinate materie o competenze, che non comportino l'adozione di atti a rilevanza

esterna e compiti di amministrazione attiva, limitate ad approfondimenti collaborativi per l'esercizio diretto delle predette materie da parte del Sindaco o dell'assessore che ne è titolare.

5. Il Sindaco è ufficiale di governo e in tale veste:
 - a) svolge i servizi di spettanza statale e, in particolare, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al comune, e, in particolare, alla emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
 - c) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti;
 - d) ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del DPR 6 febbraio 1981, n. 66.

Articolo 15 - Vicende della carica del sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
2. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

Articolo 16 – Assenza o impedimento del Sindaco

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi delle norme di legge vigenti lo sostituisce il vice Sindaco.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni un assessore individuato dal Sindaco.

Articolo 17 – Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza; è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
2. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli assessori, tra cui un vice Sindaco.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. L'eventuale nomina è nulla.
4. Della nomina della Giunta, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e, comunque, nella prima seduta successiva del Consiglio comunale. Contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.

6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Articolo 18 - Competenza della Giunta

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del segretario o dei responsabili dei servizi. Inoltre:
 - a) esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, da tenere entro 45 giorni dalla prima seduta del Consiglio, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;
 - b) collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
 - d) adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 18 bis – Assessori Extraconsiliari

1. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
2. La presenza degli assessori extraconsiliari di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell'articolo 17.
3. Il Sindaco può nominare assessori extraconsiliari in misura non superiore al 50% del numero degli assessori stessi.
4. La nomina degli assessori extraconsiliari, deve essere comunicata dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva.
5. L'assessore extraconsiliare è equiparato a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare. Partecipa alle sedute di Giunta, del Consiglio e a quelle delle commissioni consiliari se istituite, con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di sua competenza ma senza la possibilità di esprimere il voto. Ha diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio e adempiere a tutti gli altri compiti ad esso attribuiti dalla legge. Non può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

Articolo 19 – Responsabilità

1. Per gli amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi.

SEZIONE III - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Articolo 20 - La partecipazione dei cittadini

La partecipazione dei cittadini si attua attraverso il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni sui temi di interesse generale, nelle forme previste dai successivi articoli e dal regolamento.

Articolo 21 – Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva e la crescita socio-culturale dei giovani attraverso la consapevolezza dei diritti e doveri verso le Istituzioni, istituisce il Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. La composizione, le competenze, le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

Articolo 22 - Rapporti con le associazioni

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, impegnandosi a:
 - a) favorire e sostenere l'associazionismo locale;
 - b) mettere a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio comunale le strutture e i beni strumentali occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;
2. Ai fini di cui ai commi precedenti, il Comune istituisce un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli enti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni presenti e operanti nel territorio.
3. Il comune riconosce alla Pro Loco il ruolo di coordinamento di particolari iniziative dell'associazionismo locale e le affida la gestione di servizi comunali compatibili con le finalità dell'associazione. Per favorire la promozione della sua attività, alla Pro Loco sono erogabili contributi nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 12 della Legge 07 agosto 1990, nr. 241.

Articolo 23 - Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Articolo 24 – Referendum consultivo

1. Il consiglio comunale delibera, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli elettori, l'indizione di referendum consultivi, indicando il quesito referendario in maniera chiara ed univoca.
2. Sono esclusi dal referendum i bilanci, le entrate tributarie e le tariffe, atti e provvedimenti che non siano di esclusiva competenza locale, gli atti di esecuzione di norme legislative, lo statuto comunale, il regolamento del consiglio comunale e le materie su cui è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
3. Qualora la richiesta sia di iniziativa popolare la sua ammissibilità è sottoposta al parere preventivo del consiglio comunale.
4. La raccolta delle firme per la richiesta di referendum è effettuata su moduli forniti dal comune e vidimati dal sindaco, sui quali è indicato il quesito e il nome dei cittadini promotori.
5. I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta all'anno, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno, purché in quel periodo non siano previste operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali. La data dello svolgimento è fissata con provvedimento del sindaco.
6. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali si applicano le norme per l'elezione del consiglio comunale.
7. Presso l'ufficio elettorale è costituito l'ufficio per il referendum, composto da tre garanti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal consiglio comunale unitamente a tre supplenti, i quali esercitano le funzioni in caso di impedimento dei titolari.

8. L'ufficio per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame ed alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, all'esame dei voti contestati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum. L'ufficio per il referendum conclude le operazioni con la proclamazione del risultato.
9. La proposta referendaria è approvata se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori e se ha conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
10. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato il consiglio comunale dovrà deliberare in merito all'argomento proposto con referendum.
11. La deliberazione consiliare, se contraria all'esito referendario, dovrà essere approvata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Articolo 25 - Consultazione della popolazione

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini, garantendo la libertà d'espressione del voto.
2. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva pertinenza locale d'interesse generale, quali la pianificazione urbanistica, la costruzione di infrastrutture di particolare rilievo, l'istituzione di servizi sociali, la difesa del suolo, la tutela dell'ambiente, la viabilità, i trasporti, i pubblici servizi.
3. Le procedure e le modalità della consultazione sono stabilite dal consiglio comunale.

Articolo 26 – Iniziativa dei singoli cittadini

1. Uno o più cittadini, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.
2. Il Sindaco, in ragione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno del competente organo comunale.

Articolo 27 - Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l'ente è in possesso, nei limiti previsti dalla legge; il regolamento disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
Il Comune può a sua discrezione attivare altri canali informativi per rendere le informazioni più accessibili ai cittadini.

Articolo 28 – Partecipazione al procedimento

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l'avvio del procedimento è comunicato nei termini di legge, con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 241/1990, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2. I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia. Hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il soggetto competente ad emanare il provvedimento ha l'obbligo di valutare, ove pertinenti.
3. In accoglimento d'osservazioni e proposte presentate, il soggetto procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
4. Il recesso del Comune dall'accordo di cui al comma precedente può avvenire solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicati in via preventiva all'interessato, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Articolo 29 - Servizio per le relazioni con il pubblico

1. Per le finalità contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241 è istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico.
2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio sono disciplinati nel regolamento.

Articolo 30 - Integrazione sociale

1. Il Comune realizza, con risorse proprie o derivate, interventi per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva.
2. Per il coordinamento delle iniziative e degli interventi istituisce un servizio di segreteria.

SEZIONE IV - DIFENSORE CIVICO

Articolo 31 - Il difensore civico - ABROGATO

SEZIONE V - FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 32 - Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 33 - Pubblicizzazione dei dati di bilancio

1. Il Consiglio, delibera il bilancio di previsione ed il conto consuntivo nei termini previsti dalla legge.
2. Il servizio finanziario del comune, per assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici dei due documenti contabili e dei loro allegati, pubblica sul sito web istituzionale i dati relativi al bilancio e al rendiconto per ciascun esercizio finanziario.

Articolo 34 - Regolamento di contabilità e dei contratti

1. Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità e quello dei contratti, con criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure.
2. Con il regolamento dei contratti disciplina in particolare gli appalti, le forniture e i servizi al di sotto della soglia comunitaria.

Articolo 35 – Organo di revisione economico-finanziario

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore eletto dal Consiglio Comunale e scelto con le modalità previste dalla legge.
2. L'organo di revisione dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
3. In conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con l'organo consiliare e può partecipare alle sedute, con diritto di parola;
 - b) esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
 - c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
 - d) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dalla Giunta;
 - e) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) effettua verifiche di cassa.
4. Per consentire la partecipazione alle sedute consiliari all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle deliberazioni di impegni di spesa.
5. L'organo di revisione è dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, mediante assegnazione di un ufficio presso la sede comunale.

Articolo 36 - Controllo di gestione

1. La Giunta istituisce il controllo economico interno di gestione per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi.
2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi individua la struttura operativa cui è assegnata la funzione del controllo di gestione.

SEZIONE VI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 37 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'ordinamento degli Uffici e servizi disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare l'espletamento delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.
2. La struttura organizzativa del Comune è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, di competenza della Giunta Comunale.

Articolo 38 - Segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 17, comma 75, della legge 127/1997. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio di segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte, quando non si reputi necessaria l'assistenza di un notaio ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) *(soppresso)*;
 - d) *(soppresso)*;
 - e) esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
5. *(soppresso)*;
6. E' fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale collettivo, in ordine alla nomina ed alla revoca del segretario comunale.

Articolo 39 - Vice Segretario

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso della qualifica funzionale apicale.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 40 - Il Direttore Generale - ABROGATO

SEZIONE VII - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 41 - Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo d'iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.
2. La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro 20 gg. dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 42 - Concessione dei vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio Comunale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi.
2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

Articolo 43 - Pubblicazione ed esecutività

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni, e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono pubblicati all'albo pretorio per il periodo di tempo stabilito dalla legge.
2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Articolo 44 - Forme particolari di pubblicazione

L'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei regolamenti, delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

SEZIONE VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45 - Modifiche allo Statuto

Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 46 – Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Lo Statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, nonché all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.